

Direzione servizi digitali

DETERMINA N. 127/22/DDA

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DDA/4065 AI SENSI DELL'ART. 7,
COMMA 3-BIS, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA
DELIBERA N. 680/13/CONS e S.M.I.**

(PROC. N. 1596/DDA/LS)

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA l’istanza DDA/4065, acquisita in data 26 gennaio 2022 (prot. n. DDA/0000285), ed integrata con PEC pervenuta in data 26 gennaio 2022 (prot. n. DDA/0000286), con la quale è stata segnalata dal sig. Vito Monopoli la presenza di

Direzione servizi digitali

un’opera di carattere fotografico, sul sito internet <https://www.marchiodoc.it>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il soggetto istante ha dichiarato inoltre di essere titolare dei diritti d’autore sull’opera suddetta;

RILEVATO che dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza e della relativa documentazione allegata risultavano effettivamente presenti le opere oggetto di istanza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. p), del *Regolamento*, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 7), 12, 13, 16, 87 e 88, della citata legge n. 633/41;

RILEVATO che, dalle prime verifiche effettuate, l’istanza non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile né manifestamente infondata;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento n. 1596/DDA/LS, relativa all’istanza DDA/4065, della Direzione servizi digitali del 2 febbraio 2022, prot. n. DDA/0000456 inviata, ai sensi dell’art. 7, comma 1, al gestore del sito *internet*, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. g), del *Regolamento* e alla società Aruba S.p.A. in qualità di fornitore di servizi di *hosting*, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. f), del *Regolamento*;

VISTA la comunicazione ricevuta in data 03 febbraio 2022, prot. n. DDA/0000497, con la quale il sig. Michele Cirulli comunicava l’avvenuto adeguamento spontaneo a quanto rilevato nella comunicazione di avvio del procedimento e dichiarava “...come richiesto da codesta Autorità, la foto è stata rimossa...”;

VISTA, inoltre, la comunicazione ricevuta in data 07 febbraio 2022, prot. n. DDA/0000509, con la quale il sig. Simone Pancini per conto dell’ufficio legale di Aruba S.p.A., comunicava l’avvenuto adeguamento spontaneo a quanto rilevato nella comunicazione di avvio del procedimento e dichiarava “...a seguito della Vostra suddetta comunicazione, abbiamo provveduto a contattare il Titolare del nome a dominio in questione, informandolo dell’apertura del procedimento e di quanto da Voi indicato: si precisa inoltre che, ad oggi, presso l’URL <https://www.marchiodoc.it/2021/06/29/lettera-aperta-del-vescovo-redda-sia-ben-chiara-la-distanza-dei-candidati-con-lillegalita/> non risulta più presente l’immagine precedentemente visibile in suddetto articolo...”;

RILEVATO che, dai riscontri effettuati dalla Direzione servizi digitali, le opere oggetto di istanza non risultano essere più disponibili alle summenzionate pagine *internet*;

CONSIDERATO, pertanto, l’avvenuto adeguamento spontaneo ai sensi dell’art. 7, comma 2, del *Regolamento*;

VISTO l’art. 7, comma 3-bis del *Regolamento*, il quale prevede che, nei casi di adeguamento spontaneo, la Direzione servizi digitali dispone l’archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento;

Direzione servizi digitali

DISPONE

l'archiviazione dell'istanza n. DDA/4065 ai sensi dell'art. 7, comma 3-*bis*, del *Regolamento*, per adeguamento spontaneo.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore